



Città di Castelsardo

Provincia di Sassari

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del Reg.

Data 27/06/2011

OGGETTO: Convenzionamento con il Comune di Badesi per il servizio di Segreteria Comunale. Approvazione schema di convenzione.

L'anno duemilaundici il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 17,25 e seguenti nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Alla convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Cuccureddu A.Francesco	X		Capula Massimo		X
Suzzarellu Salvatore	X		Sini Matteo	X	
Fiori Roberto	X		Capula Giuseppe	X	
Fiori Massimiliano	X		Pinna Giovanni	X	
Gazzano Daniele	X		Murroni Gianluca		X
Posadino Renato	X		Vigliaroni Antonio	X	
Tugulu Benedetta E.	X		Fattaccio Samuele	X	
Medda Dorianò	X		Pinna Roberto	X	

Assegnati N. 16

Presenti

N. 14

In carica N. 16

Assenti

N. 2

Sotto la presidenza del Sindaco Dott. Santoni Matteo Giovanni, presenziano gli Assessori Tecnici Salvo e Palmas - partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4 lett.a del D.lgs 18/08/2000, n.267) il Segretario Comunale Dott.ssa Sechi Maria Angelica. La seduta è pubblica.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi del D. Lvo 267/2000

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi del D. Lvo 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRIMESSO che l'art. 97 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 prevede che nell'ambito dell'Organizzazione dell'Ente Comune opera e svolge le proprie funzioni un Segretario titolare dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

EVIDENZIATO che l'art. 99 del medesimo Decreto Legislativo n. 267/2000 riconosce in capo al Sindaco il compito di procedere alla nomina del Segretario Comunale;

CHE dal 13 Giugno 2011 ha assunto servizio presso questo Ente, in qualità di titolare della Segreteria Comunale, la Dr.ssa Sechi Maria Angelica;

ATTESO che la normativa sopra richiamata riconosce in capo ai Comuni anche la possibilità di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario Comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali;

CHE in particolare l'art. 98, comma 3 del D.Lgs. 8 Agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 Dicembre 1997, n. 465 preveda la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, convenzioni per il servizio di Segreteria;

CHE specificatamente l'art. 10, comma 2, del richiamato DPR 465/1997 dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni e dei reciproci obblighi e garanzie;

CHE con la deliberazione nr. 150 del 29.7.1999 il Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;

CHE con successiva deliberazione nr. 164 del 27.7.2000 il Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ha espresso, come indirizzo, che le convenzioni per l'ufficio di segreteria, siano stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi che presidono il buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli Enti interessati alla convenzione;

EVIDENZIATO che a seguito di accordi intercorsi fra i rispettivi Sindaci, i Comuni di Castelsardo e di Badesi, ricompresi nell'ambito della stessa Sezione regionale dell'Agenzia, hanno stabilito di stipulare una convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale;

RIBADITO che, attraverso la gestione associata del Servizio di Segreteria Comunale, nei termini sopra indicati, possono essere garantiti e assicurati tutti gli adempimenti e le incombenze che, in base alla normativa vigente, fanno capo al Segretario Comunale;

CHE peraltro dallo svolgimento, in forma di convenzione, del servizio di segreteria comunale deriva anche una riduzione della spesa gravante sul bilancio comunale e necessaria una figura professionale a tempo pieno;

CHÉ pertanto la convenzione risponde pienamente a requisiti di fattibilità in quanto le concrete modalità di espletamento del servizio in essa contenute, la contiguità territoriale degli enti coinvolti, nonché l'analogia degli interessi economici e sociali degli stessi, nonché la struttura degli Uffici e dei Servizi degli Enti coinvolti, assicurano al Segretario Comunale lo svolgimento del ruolo e delle funzioni presso ciascun Ente;

CONSIDERATO altresì che l'istituto della convenzione per l'esercizio congiunto del servizio di segreteria comunale risulta in linea con l'istituto dell'associazionismo delle funzioni tra gli Enti Locali, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e amministrativa dei Comuni, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

RITENUTO dover formalizzare la stipula di una convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale fra i due Enti, secondo le modalità e termini indicati nello schema allegato alla presente deliberazione e farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto dover procedere all'approvazione del suddetto schema di convenzione in quanto conforme ai principi e alle disposizioni della normativa vigente, nonché agli indirizzi espressi in materia dall'ex Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo Dei Segretari Comunali e Provinciali;

PRECISATO in particolare che all'interno della convenzione il Segretario Comunale Dr.ssa Sechi Maria Angelica presterà servizio per n. 21 ore presso il Comune di Castelsardo e per n. 15 ore presso il Comune di Badesi, con corrispondente proporzionale ripartizione fra i due Enti delle relative spese;

RITENUTO altresì dover confermare il Comune di Castelsardo quale Comune capo convenzione;

STABILITA la durata della convenzione di segreteria comunale fra i comuni di Castelsardo e di Badesi a tempo indeterminato;

VISTI e ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs 267 del 18/8/2000, uniti alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il decreto Legislativo nr. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO in particolare l'art. 99 del succitato decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 15 del D.P.R. n. 465/1997;

VISTA la deliberazione dell'ex Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Albo n. 150 del 15 Luglio 1999 con la quale, a norma dell'art. 15, quarto comma, del D.P.R. 465/1997, sono state precisate le procedure per la nomina di Segretario titolare;

All'unanimità di voti (15 voti favorevoli su 15 presenti e votanti)

DELIBERA

- 1) di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, con il Comune di Badesi, una convenzione finalizzata alla conduzione, in forma associata, del servizio di Segreteria

Comunale, per

- 2) di unire alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, lo schema di convenzione regolante i rapporti fra i comuni di Castelsardo e Badesi relativamente al servizio di Segreteria Comunale, approvandolo, ritenendolo lo stesso rispondente alla volontà e agli stessi interessi di questo ente;
- 3) di individuare il Comune di Castelsardo quale comune capofila della convenzione in oggetto;
- 4) di avvalersi, pertanto, delle prestazioni della Dr.ssa Sechi Maria Angelica al Segretorio Comunale che presta servizio presso il Comune di Castelsardo, precisando che lo stesso presterà servizio per n. 21 ore settimanali presso questo Comune e per le restanti 15 presso il Comune di Badesi;
- 5) di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della suddetta convenzione;
- 6) di dare atto che la decorrenza in argomento è subordinata alla presa d'atto da parte del Ministero dell'Interno Prefettura di Cagliari, mediante adozione di apposito atto in ordine alla costituzione della convenzione medesima;
- 7) di demandare gli adempimenti successivi e conseguenti al presente atto deliberativo, nei limiti delle rispettive competenze, al Servizio Economico e Finanziario e al Servizio Amministrativo;
- 8) di trasmettere copia del presente atto, per i conseguenti adempimenti di competenza al Comune di Badesi e al Ministero dell'Interno, Prefettura di Cagliari;

Dichiarare, altresì, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Dott. Matteo Giovanni Santoni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Angelica Sechi

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla
presente deliberazione

ATTESTA

ADEMPIMENTO	FIRMA
È stata affissa all'Albo pretorio il giorno <u>4 LUG. 2011</u> e che da tale data trovasi in pubblicazione per 15gg. consecutivi	F.to Dott.ssa Maria Angelica Sechi
È stata comunicata, con lettera n. <u>5031</u> in data ai capigruppo consiliari <u>4 LUG. 2011</u>	F.to Dott.ssa Maria Angelica Sechi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelsardo li

Il Segretario Comunale